

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 18 del mese di gennaio, in Cantello presso il palazzo municipale sito in Piazza Monte Grappa, n. 1 sono presenti:

- 1) Nicola Gunnar Vincenzi, nato a Milano il giorno 29/03/1964, residente a Cantello in via Torre dei Premoli 31, codice fiscale VNCNLG64C29F205R, il quale agisce in qualità Sindaco e di legale rappresentante del Comune di Cantello, Codice Fiscale 00404280125, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 14/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) Claudio Bianchi, nato a Varese il giorno 07/04/1956, residente a Cantello in via Elvezia 31 B, codice fiscale BNCCLA56P07L682B;
- 3) Daniele De Dominicis, nato a Vernole (LE) il giorno 25/05/1976, residente a Cantello in via Via Felice Mina 8, codice fiscale DDMDNL76E25L776D;
- 4) Caterina Novelli, nata a Pavia il giorno 15/11/1955, residente a Cantello in Piazza Libertà 4, codice fiscale NVLCRN55S55G388A;
- 5) Fiora Massimo, nato a Somma Lombardo (VA) il giorno 23/04/1971, residente a Cantello in via Turconi 19 E, codice fiscale FRIMSM71D28I819M;
- 6) Alessandro La Torre, nato a Manfredonia (FG) il giorno 01/11/1986, residente a Cantello in via Don Grifanti 2, codice fiscale LTRLSN86S01E885S;
- 7) Serafino Legnani, nato a Cantello (VA) il giorno 09/12/1948, residente a Cantello in via Turconi 15, codice fiscale LGNSFN48T09B634Y;
- 8) Fabio Praolini, nato a Varese il giorno 26/09/1962, residente a Cantello in Via del Roccolo 2 A, codice fiscale PRLFBA62P26L682R;
- 9) Roberto Premoli, nato a Varese il giorno 26/06/1968, residente a Cantello in via Dell'Arna 10, codice fiscale PRMRRT68H26L682W;
- 10) Matteo Puricelli, nato a Varese il giorno 13/04/1970, residente a Cantello in via delle Crugnole 12/A, codice fiscale PRCMTT70D13L682L;

con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata: "Comunità Energetica Rinnovabile CER Bevera-Lanza ETS"

I componenti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, denominata: "Comunità Energetica Rinnovabile CER Bevera-Lanza ETS", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "C.E.R. Bevera-Lanza", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale.

L'Associazione ha sede legale in Cantello, Piazza Monte Grappa, 1.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della "Comunità Energetica Rinnovabile CER Bevera-Lanza ETS" sono disciplinati dalle norme dello statuto, composto di n. 25 articoli, che, approvato dalle Parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge, nonché dagli eventuali regolamenti attuativi ad integrazione ed interpretazione dello Statuto stesso nonché per la sua esecuzione.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Articolo 4

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, in particolare alla lettera e), la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Nel rispetto della normativa vigente pro tempore in materia, l'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di autoconsumo diffuso (comunità energetica rinnovabile) di cui alle disposizioni attuative della Direttiva 2018/2001, tra cui gli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni di attuazione, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii., non ha scopo di lucro e suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal DM 107/2021.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione avrà come principi informativi, indicati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione e i requisiti per l'ammissione di nuovi associati.

Articolo 5

Possono essere associati tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa di settore.

Articolo 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da quattro membri e nominano a farne parte i signori:

1) Nicola Gunnar Vincenzi, nato a Varese il giorno 29/03/1964, domiciliato a Cantello in Piazza Monte Grappa 1, codice fiscale VNCNLG64C29F205R;

2) Claudio Bianchi, nato a Varese il giorno 07/04/1956, domiciliato a Cantello in Piazza Monte Grappa 1, codice fiscale BNCCLA56P07L682B;

3) Caterina Novelli, nata a Pavia il giorno 15/11/1955, domiciliata a Cantello in Piazza Monte Grappa 1, codice fiscale NVLCRN55S55G388A;

4) Fabio Praolini, nato a Varese il giorno 26/09/1962, domiciliato a Cantello in Piazza Monte Grappa 1, codice fiscale PRLFBA62P26L682R;

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'Articolo 10 dello Statuto.

I Comparenti convergono di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il signor Nicola Gunnar Vincenzi.

La rappresentanza dell'Associazione è disciplinata dall'Articolo 11 dello Statuto.

Articolo 7

I Comparenti auspicano che l'Associazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22 Codice del Terzo settore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, conferiscono al Presidente del Consiglio Direttivo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nicola Gunnar Vincenzi - [Signature]

Claudio Bianchi - [Signature]

Daniele De Dominicis - [Signature]

Massimo Fiora - [Signature]

La Torre Alessandro - [Signature]

Serafino Legnani - [Signature]

Caterina Novelli - [Signature]

Fabio Praolini - [Signature]

Roberto Premoli - [Signature]

Matteo Puricelli - [Signature]



Registrato a Gavirate, il 04/02/2025

al N. 45 Serie 3

Esatti Euro duecento 100-

€ 200,00 di cui Tras. € 11

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Maria Susanna Martino
[Signature]



Allegato all'atto

n. 45/3 del 01/02/2025

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Maria Spadina Marino



STATUTO



COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

CER BEVERA-LANZA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Comunità Energetica Rinnovabile C.E.R. Bevera-Lanza ETS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Cantello. L'Associazione opera nel territorio regionale. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio direttivo propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto

per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche, educative e culturali e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero "interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come Comunità Energetica Rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità

di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione:

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- realizzare attività di educazione energetica e allo sviluppo sostenibile rivolte alle scuole e alla cittadinanza.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, previste dal presente statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali in data 19.5.2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione è delegata al Consiglio direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente diretta dall'Assemblea degli associati, che sono situati nei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità.

La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in



qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5 – Associati

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi e nei limiti di legge ne possono essere soci. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Gli Enti pubblici associati non potranno mai essere in misura superiore al 50% del numero degli altri associati in modo da garantire l'assenza di qualsiasi possibile forma di controllo della Comunità energetica da parte degli stessi.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024.

Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea degli associati, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. e i relativi provvedimenti attuativi, per essere membri della comunità energetica;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto.

La valutazione del Consiglio direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero degli associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio direttivo decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli



associati, che delibera sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;
- astenersi da qualunque attività o comportamento che possa in qualche modo danneggiare l'Associazione inclusa la reputazione di essa;

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato all'Associazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio direttivo.

La Comunità è individuata quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. e i relativi provvedimenti attuativi. La Comunità può a sua volta dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente nei limiti di quanto previsto dalle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. e i relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevedere, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante



lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera sull'utilizzo degli importi riconosciuti alla Comunità Energetica dalle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii e i relativi provvedimenti attuativi, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel

caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dal TIAD e dalle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2008/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. e i relativi provvedimenti attuativi;

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Eventuali delibere assembleari assunte con il voto favorevole della maggioranza di soci Enti pubblici non sono considerate in ogni caso valide. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8(otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno tre mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o scissione



dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno 1/4 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Ciascun associato può essere delegato a rappresentare in assemblea massimo tre associati.

La delega deve essere redatta in forma scritta.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali
ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si
darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli
intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti
compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero massimo di cinque membri ad un
minimo di tre, eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale
la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri
sono rieleggibili. I membri del Consiglio direttivo vengono eletti dall'assemblea degli
associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche
ovvero indicati dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro del Consiglio direttivo dovrà darne
comunicazione all'assemblea degli associati entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa
comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, quelli

rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti del Consiglio direttivo che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Sono ineleggibili nel Consiglio direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'assemblea degli associati, adottare tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni

pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM del 07/12/2023 n.414, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un



preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto. I verbali di ogni riunione del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinando i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo riferendo tempestivamente allo stesso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che è individuato al suo interno dal Consiglio direttivo.

Articolo 13 – Segretario e Tesoriere

Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario, che dura in carica per lo stesso mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere, che dura in carica per lo stesso mandato del Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 14 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, o amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 17.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 17 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, ivi compresi gli incentivi previsti dalle norme

di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021

ss.mm.ii. e i relativi provvedimenti attuativi, per gli impianti a fonti rinnovabili

detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei

contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;

b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;

c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi delle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 ivi compresi il d.lgs. 199/2021

ss.mm.ii. e i relativi provvedimenti attuativi, incassati dalla Comunità;

g) le quote associative, se previste;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve



essere pubblicato annualmente anche nel sito internet

dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti del Consiglio direttivo, all'Organo di Controllo, nonché agli Associati.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Articolo 21 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 22 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a dodici, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da

apposito regolamento adottato.

Articolo 24 - Volontari

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Il Consiglio direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate. I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 117/2017.

Tutti i volontari eventualmente presenti devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Eventuali volontari non occasionali vanno iscritti nel libro dei volontari tenuto a cura del Consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

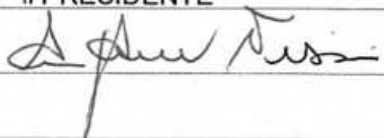
Articolo 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme

del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice civile e
delle altre leggi in materia.

Cantello, 18 gennaio 2025

Il PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. P. P.', is written over the printed text 'Il PRESIDENTE'.A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' or similar character, is located in the right margin of the page.